

Studio Legale Associato
INNOCENTI - PIOVINI

Genova, 2 dicembre 2013

Spett.le

Acam Clienti S.p.a.

Alla c.a. Ing. Filippo Mantovani

Via e-mail filippo.mantovani@eni.com

Oggetto: Acam Clienti S.p.a. / Entraco International S.A.

In data 29.11.13, Acam Clienti S.p.a., in esito alle richieste di soggetti terzi dichiaratisi interessati ad una possibile acquisizione della società, richiedeva allo scrivente studio (ad integrazione dei precedenti pareri e relazioni), un riepilogo sulla strategia e sulle tempistiche relative all'azione giudiziale da intraprendersi avverso la debitrice Entraco International S.A. (avente ad oggetto il credito residuo non compreso nel precedente decreto ingiuntivo n. 448/13 del 23.05.13 emesso dal Tribunale Civile di La Spezia) e, in particolare, richiedeva di dare evidenza alle seguenti circostanze:

- a)** la scomposizione del credito in due differenti procedimenti giudiziali;
- b)** l'attesa relativa al secondo procedimento monitorio;
- c)** la tempistica stimata con riferimento alla concessione di un secondo decreto ingiuntivo ed ancillare azione esecutiva.

a) Al fine di relazionare sul punto in esame, occorre premettere e precisare, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, quanto segue.

Acam Clienti S.p.a., in merito alla somministrazione stimata del mese di gennaio 2013, emetteva la fattura n. 20315429 del 20.12.2012 per un importo pari ad Euro 3.200.000,00, quale acconto, salvo conguagli, sulla fornitura *de qua*; in data 07.02.2013, pertanto, Acam Clienti S.p.a., sulla base delle letture reali dei volumi riferiti al gennaio del medesimo anno, emetteva a conguaglio dei consumi di cui alla predetta fattura n. 20315429 del 20.12.2012, una nota di credito pari ad Euro 605.284,50 (pertanto, detratto dalla fattura menzionata l'importo di cui alla ridetta nota di credito il totale dovuto da Entraco, a tale data, risultava essere pari ad Euro 2.594.715,50).

Quanto appena esposto trova un riscontro documentale nel **riconoscimento del debito** (per Euro 2.594.715,50) che, Entraco International S.A., all'esito delle trattative intercorse con lo scrivente, rendeva in data 08.02.2013, unitamente all'impegno del saldo entro e non oltre il 20.03.2013 e, il tutto, con pagamento in acconto sul maggior dovuto della somma di Euro 400.000,00 (mediante n. 8 assegni circolari portanti l'importo di Euro 50.000,00).

In merito ad un'eventuale azione giudiziale volta ad ottenere il pagamento da parte di Entraco S.A. della somma come sopra fatturata e pari ad € 2.1941.175,50 (ossia l'importo di cui in fattura detratto il ridetto acconto pari ad € 400.000,00), lo scrivente (già con parere del 27.04.13), osservava che, in virtù del pagamento effettuato nonché del citato riconoscimento scritto della debitrice, sarebbe stato possibile ottenere ai sensi dell'art. 642 secondo comma c.p.c., un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e, ciò, con evidenti vantaggi sia processuali, sia temporali.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, in data 22.05.13 il Tribunale di La Spezia emetteva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 448/13, decreto che, in data 04.06.13 veniva restituito allo scrivente munito di formula esecutiva.

La scelta di agire con due differenti procedimenti, pertanto, appare giustificata dal fatto che il riconoscimento del debito operato da controparte riguardava solamente la somma contabilizzata alla data del riconoscimento medesimo, ossia al 08.02.13 e,

pertanto, nelle more delle trattative pendenti con controparte, al fine di ottenere comunque un titolo esecutivo (ancorché parziale), si ricorreva nanti il competente Tribunale adito mediante un procedimento monitorio avente ad oggetto la somma relativa al ridetto riconoscimento.

Si deve precisare e sottolineare che, in particolare, in difetto di provvisoria esecutorietà, un potenziale giudizio di opposizione (sotteso all'ottenimento alternativo di un medesimo titolo esecutivo), come è noto, avrebbe impedito una rapida soluzione della fase giudiziale di cognizione, lasciando pacificamente ipotizzare un'estensione minima quadriennale dei medesimi termini e, ciò, comprimendo sensibilmente le possibilità di un effettivo recupero del credito.

b) Da quanto appena esposto si può facilmente comprendere anche la fase preparatoria al secondo procedimento monitorio (riguardante il credito residuo).

Si evidenzia, in particolare, che al fine di contenere i rischi di una potenziale insolvenza da parte della debitrice (senza rinunciare all'azione monitoria), si è proceduto contemporaneamente ad analizzare con la stessa varie ipotesi transattive le quali, prevedendo un adempimento spontaneo, avevano una duplice ragion d'essere: 1) ottenere un'auspicabile definizione bonaria della vertenza; 2) riuscire almeno ad ottenere, in difetto, una corrispondenza e/o una documentazione attestante il credito di Acam Clienti S.p.a. cosicché, all'occorrenza, assolvendo la medesima funzione del riconoscimento del debito, nell'ottica di una prosecuzione giudiziale, avrebbe consentito anche in questo caso la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (con tutti i vantaggi temporali e processuali come sopra meglio riportato).

All'esito delle trattative intercorse, essendomi state riferite dalla Cliente come non congrue e/o percorribili le proposte transattive avanzate da Entraco International S.A., la corrispondenza a firma di quest'ultima può ragionevolmente ritenersi idonea ad essere tuttavia utilizzata al fine preposto, ovvero, a dimostrazione delle ragioni della creditrice,

quale ammissione e riconoscimento del debito, cosicché, ancora una volta, sia possibile domandare la provvisoria esecutività all'azionando ricorso per decreto ingiuntivo.

Per tale motivo, salvo indicazioni in senso contrario da parte della Cliente, si ritiene opportuno procedere in tal senso.

c) Quanto alla tempistica (tecnica/processuale) relativa al procedimento monitorio ed ancillare esecuzione, allo stato degli atti, si possono stimare verosimili i seguenti termini: per quanto riguarda l'emissione del decreto ingiuntivo (già redatto dallo scrivente) circa 10/15 giorni dalla consegna della necessaria documentazione da parte della Cliente (e, pertanto, anche nel corrente mese di dicembre); quanto all'azione esecutiva, è ipotizzabile la fissazione dell'udienza di un'eventuale assegnazione somme (all'interno della procedura espropriativa c.d. "pignoramento presso terzi"), al mese di febbraio / marzo 2014.

Avv. Luca Piovini

